

CRISI D'IMPRESA

Il ruolo del commissario giudiziale nel nuovo concordato in bianco alla luce del documento IRDCEC n. 38 del 3.3.2014

di **Luigi Ferrajoli**

La possibilità di presentare domanda di **concordato "in bianco"** (o "con riserva") consente la tempestiva emersione della crisi di impresa all'insorgere dei primi segnali, concedendo al debitore di presentare il piano e la proposta rivolta ai creditori successivamente, entro il **termine** fissato dal Tribunale.

L'**istituto**, introdotto nel nostro ordinamento recentemente con il D.L. 83/2012, è stato modificato dal D.L. 69/2013 al fine di **rafforzare** il ruolo ed i **poteri di vigilanza** riconosciuti all'**autorità giudiziaria** già in sede di fissazione del termine anzidetto e **prima** dell'apertura vera e propria della procedura di concordato.

A questa finalità risponde anche la possibilità riconosciuta al Giudice di **nominare**, già in questa fase, un **Commissario giudiziale**. L'esigenza di prevedere la facoltà di nomina di un ausiliario è nata dalla **prassi** dei Tribunali che, in assenza di una specifica previsione, si erano avvalsi della nomina ex **articolo 68 Cod.Proc.Civ.**, per monitorare l'impresa nel periodo concesso ai fini della predisposizione della proposta e del piano.

L'**Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (IRDCEC)** nella [Circolare n. 38/IR del 3 marzo 2014](#) sul Concordato in bianco, dedica una particolare **attenzione** alla figura del Commissario giudiziale soffermandosi sulla nomina e sulle funzioni da esso svolte nell'ambito del sub-procedimento.

La **nomina** deve essere effettuata in sede di emissione del **decreto** che concede i termini di presentazione del piano e della proposta ai creditori. La lettura dell'articolo 161, comma 6 della L.F. **non** pare consentire, a parere dell'IRDCEC, la nomina in **altra sede**.

Il Tribunale deve fornire le **motivazioni** della nomina nel decreto stesso e ciò in considerazione dell'incremento dei costi della procedura a seguito dell'intervento di un ulteriore soggetto.

Il Commissario nominato deve possedere i **requisiti** declinati dall'articolo 28 L.F. per il curatore fallimentare, non incorrere nelle **cause di incompatibilità** previste nella stessa disposizione e deve accettare la nomina nel termine di due giorni. In caso di mancata

comunicazione dell'accettazione al Tribunale verrà effettuata la **sostituzione** con provvedimento d'urgenza ed in camera di Consiglio.

Al Commissario nominato è riconosciuta la qualifica di **pubblico ufficiale**, pertanto nei suoi confronti saranno applicabili le disposizioni in tema di reclamo contro gli atti emanati, revoca, responsabilità e compenso di cui alla L.F.

In presenza di realtà particolarmente **complesse** sembra ammissibile, inoltre, la possibilità di nominare un **organo collegiale** che svolga le funzioni di commissario giudiziale applicando per analogia la normativa speciale dettata per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza ovvero relativa alla liquidazione coatta amministrativa.

Per la determinazione del **compenso** riconosciuto al Commissario giudiziale viene fatto rinvio ai criteri indicati dal **D.M. 30/2012** sui compensi spettanti ai curatori fallimentari e nelle procedure di concordato preventivo. Qualora la funzione sia svolta da un organo **collegiale**, il compenso non può, comunque, superare quello fissato per un **unico commissario**.

Quanto alle **funzioni** esercitate dal Commissario giudiziale, l'Istituto di Ricerca richiama alcuni dei compiti tipicamente svolti da tale organo nel corso della procedura di concordato preventivo, quali **vigilare** sull'attività del debitore al fine di ottenere informazioni adeguate che consentano di **segnalare** al Tribunale quelle condotte fraudolente che potrebbero portare ad una pronuncia di **improcedibilità** della domanda o alla dichiarazione di fallimento.

Ulteriori attività che il Commissario è chiamato a svolgere e che possiamo dire strettamente connesse alle **peculiarità del concordato** in bianco sono: esprimere il proprio **parere** sull'opportunità di compiere **atti di straordinaria amministrazione**; vigilare sull'**adempimento** degli **obblighi informativi** al Tribunale da parte del debitore; esprimere un **parere** circa la manifesta inidoneità dell'**attività** svolta dal debitore per la predisposizione della proposta e del piano, anche ai fini di una eventuale riduzione del termine concesso dal giudice.

Nello svolgimento delle sue funzioni e nell'ottica di rendere effettivo lo **scambio di informazioni** tra il debitore e il Tribunale in questa fase preventiva, l'Istituto di Ricerca ritiene che il Commissario possa anche accedere alle **scritture contabili** del debitore, sebbene la disciplina richieda che al ricorso contenente la domanda di concordato in bianco vadano allegati solamente i bilanci degli ultimi tre esercizi e l'elenco nominativo dei creditori.

La **nomina** del Commissario giudiziale nei termini anzidetti dovrebbe quindi riuscire nell'intento auspicato, sia dal legislatore che dalla dottrina, di **scoraggiare** comportamenti **abusivi** dell'istituto consentendone l'utilizzo soltanto nelle situazioni effettivamente **meritevoli**.